STUDIO BOSCHI FIRENZE

SINTESI DELLE DISPOSIZIONI DEL DPCM 24/10/2020
INTEGRATE CON:

- **GLI INDIRIZZI SULLO SPORT DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DI MINISTRI**
- **L'ORDINANZA N. 100 DEL 30/10/2020 REGIONE TOSCANA SUL COMMERCIO IN SEDE FISSA (in vigore dal 31/10/2020)**

Obbligo di avere sempre con sé uno o più dispositivi di protezione respiratoria (mascherine ecc.) e di indossarli:

- nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private
- nei luoghi all'aperto, tranne quando è possibile mantenere la distanza minima interpersonale di un metro

In ogni caso è fatto obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, per il consumo di cibi e bevande.
La mascherina non è obbligatoria:

- per i soggetti che svolgono attività sportiva
- per i bambini fino a sei anni
- per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina

Obbligo di mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro, salve le eccezioni per singole tipologie di attività (come ad esempio le attività sportive).

Il Sindaco può disporre la chiusura di vie o piazze dopo le ore 21.

Obbligo per tutti i locali pubblici e aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e linee guida vigenti.

Ordinanza Regione Toscana n. 100 in vigore dal 31/10/2020
Disposizioni per **esercizi commerciali** in sede fissa
– Ingresso consentito soltanto a chi indossa mascherina protettiva he copra naso e bocca.
– Obbligo di igienizzare le mani con apposito gel igienizzante.
– Distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato se possibile 1,80 m.
– Vietato sostare all'interno più del tempo necessario ad effettuare gli acquisti.
– Negli esercizi a prevalenza alimentare dove la spesa è fatta con carrelli/cestelli, l'ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.
– All'ingresso deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno.
– Obbligo di garantire il **rapporto massimo di 1 cliente per ogni 10 mq di superficie di vendita escludendo dal computo gli operatori**.

> *L. Regionale 62/2018 art. 13 comma 1 lettera c): si intende **superficie di vendita** l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, purché adiacente all'esercizio commerciale e per la parte che non superi il 20 per cento della superficie di vendita, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.*

- Devono quindi essere utilizzati sistemi di limitazione e scaglionamento degli accessi o sistemi di prenotazione finalizzati a evitare di superare tale limite osservando la distanza interpersonale di 1 metro.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

– Ove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita.
– Se nell'esercizio non sussistono le condizioni per mantenere il distanziamento, devono essere segnalate le direzioni di percorrenza.
– All'ingresso sono posizionati dispenser per igienizzare le mani ed è installata la cartellonistica riepilogativa delle misure di sicurezza da osservare, fra cui la mascherina, l'igienizzazione delle mani, la distanza interpersonale, il divieto di accesso in caso di temperatura oltre 37,5°.
– In caso di spesa con carrelli/cestelli, presso la zona di prelievo sono posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per igienizzare le impugnature.
– Ove possibile, sui banchi e alle casse, posizionare **pannelli di separazione** tra i lavoratori e l'utenza; in alternativa il personale deve indossare la **mascherina FFP2** senza valvola e avere a disposizione gel igienizzante per l'igiene delle mani.
– Favorire modalità di pagamento elettroniche.

Disposizioni ulteriori per le medie e grandi strutture di vendita

– Presenza all'ingresso di rilevatori di temperatura corporea.
– In caso di centro commerciale, il rilevatore di temperatura potrà essere posto all'ingresso del centro commerciale.
– Sono tracciati percorsi di ingresso e di uscita anche all'interno dei parcheggi, soprattutto se interrati.
– Qualora per l'accesso a singoli esercizi commerciali sia prevedibile la formazione di file, dovrà essere indicata, con apposita segnaletica a terra, la distanza interpersonale di almeno 1 metro da mantenere nella fila. La stessa distanza interpersonale deve essere indicata anche nelle rampe o scale mobili.
– Se la struttura di vendita è organizzata in forma di centro commerciale, dovranno essere previsti ingressi differenziati tra la galleria commerciale e gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli. Qualora non fosse possibile prevedere ingressi differenziati, devono essere previsti flussi di percorso diversi verso gli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, in modo da gestire ordinatamente il movimento delle persone lungo le gallerie.
– La valutazione dell'indice massimo di presenze deve essere effettuata anche per l'accesso ai servizi igienici e agli ascensori, comunicando all'esterno la capienza massima, tale da garantire il distanziamento interpersonale. Inoltre, all'ingresso o nelle adiacenze, devono essere collocati dispenser per l'igienizzazione delle mani.
– La distanza interpersonale di almeno un metro deve essere assicurata anche per le eventuali file di accesso alle cabine di prova della merce.
– Nelle aree comuni dei centri commerciali è vietato consumare alimenti e bevande al di fuori degli spazi destinati alle attività di somministrazione. L'uso di eventuali panchine o sedute deve essere limitato con segnaletica ben visibile ed eventuale interdizione totale o parziale tramite appositi sistemi, in modo da garantire sempre il distanziamento interpersonale.
– All'interno dell'esercizio, apposito personale vigila sul rispetto da parte dei clienti delle disposizioni indicate nei punti precedenti.

Vietato l'assembramento in parchi, ville, giardini pubblici e altri luoghi; la distanza interpersonale non può comunque essere inferiore a un metro.

Consentita l'attività sportiva o motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, con distanziamento di almeno due metri se attività sportiva o un metro in tutti gli altri casi.

Sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, in ogni luogo.
Consentiti eventi e le **competizioni sportive** professionistiche e dilettantistiche, riconosciute **di interesse nazionale** dal Coni o Cip e dalle Federazioni ed Enti di promozione sportiva, **all'interno di impianti sportivi a porte chiuse o all'aperto senza pubblico**, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni o enti di promozione sportiva.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

Gli **allenamenti** degli atleti partecipanti alle suddette competizioni sono **consentiti a porte chiuse** nel rispetto dei protocolli anzidetti.

FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri

13. Cosa si intende per eventi e competizioni riconosciuti di **interesse nazionale?**
Tutti i confronti competitivi fra due o più atleti, inseriti nel calendario agonistico, quali gare nazionali, dal CONI, dal CIP, dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, alla presenza di tecnici sportivi e di ufficiali di gara abilitati, nel rispetto del Protocollo di contrasto al COVID-19 adottato per la specifica disciplina sportiva.

Sospese palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, eccetto quelli con presidio sanitario obbligatorio o che erogano prestazioni assistenziali.
Sospesi centri culturali, sociali e ricreativi, inclusi i circoli.

FAQ presidenza consiglio ministri

5. Cosa si intende per **palestra?**
Con il termine "palestra" si intende qualunque locale attrezzato per praticare sport al chiuso (indoor), sia individuali che di squadra.

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi sono consentite previo distanziamento sociale di almeno due metri e senza assembramento, in conformità alle linee guida dell'Ufficio dello Sport del Governo, fatti salvi gli indirizzi operativi eventualmente emanati dalle Regioni.

Gli sport di contatto sono sospesi.
E' sospesa l'attività dilettantistica di base nonché le scuole di addestramento e avviamento degli sport di contatto (es. Scuola Calcio) incluse loro gare, competizioni e attività connesse, anche se di carattere ludico-amatoriale.

FAQ Presidenza Consiglio dei Ministri

12. Cosa si intende per attività dilettantistiche **di base?**
Tutte le attività svolte senza la presenza di un tecnico sportivo abilitato e di un referente per il Protocollo di contrasto al COVID-19 di un ente sportivo riconosciuto dal CONI e del CIP, che abbia adottato un Protocollo di contrasto al COVID-19, registrato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il CONI e del CIP.

1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?
*L'attività sportiva **dilettantistica** è svolta all'interno di una cornice organizzata e riconosciuta a livello di enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD. L'attività **ludico-amatoriale** è invece svolta in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi), o, comunque, qualificata come amatoriale.*

3. Cosa si intende per "attività **individuale**"?
*Per attività individuale si intende quella svolta **senza contatto** con altri soggetti rispettando la distanza minima di cui al DPCM 13 ottobre 2020. Una volta rispettati questi requisiti, è possibile che, all'interno dello stesso ambiente chiuso, si trovino più persone a svolgere allenamenti individuali.*

STUDIO BOSCHI FIRENZE

4. Nell'ambito dell'attività sportiva dilettantistica, è possibile, per gli **sport di contatto**, continuare gli allenamenti secondo **modalità individuali?**
Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art. 1 comma 1 lett. d, numero 1), le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali. Inoltre, il numero 2) della predetta lett. d) prevede che l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Ciò significa che, anche per gli sport dilettantistici di contatto, di cui al decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, è possibile effettuare gli allenamenti in forma individuale o, comunque, rispettando i protocolli di sicurezza delle rispettive federazioni.

7. Gli allenamenti in forma individuale possono svolgersi in presenza dell'istruttore?
L'allenamento individuale si deve necessariamente svolgere nel rispetto delle norme di distanziamento e delle altre misure di cautela. Premesso ciò, è certamente permessa la presenza dell'istruttore ad assistere agli allenamenti individuali.

8. Le attività sportive ludico-amatoriali sono vietate solo in relazione agli sport di contatto?
Sì. Ai sensi del DPCM 18 ottobre 2020, art.1 comma 1 lett.d n.2, sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale. Pertanto, per quanto riguarda gli ***sport non da contatto, l'attività ludico amatoriale può continuare.***

10. Cosa si intende per attività sportiva **organizzata?**
Per "attività sportiva organizzata" si intende quell'attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dalle Discipline sportive associate (DSA) o dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, che comporta il rispetto di specifiche previsioni connesse al tesseramento e al vincolo sportivo (ad es. la presenza del tecnico sportivo abilitato e tesserato, la nomina di un medico sociale ma soprattutto l'osservanza dello specifico protocollo di prevenzione e contrasto al Covid-19, registrato presso il CONI e l'Autorità governativa di vigilanza, emanato dalla FSN/DSA/EPS di appartenenza).

11. Chi pratica l'attività sportiva organizzata?
Tutte le ***persone fisiche tesserate*** *in Italia, che svolgono attività organizzate dal CONI, da società o associazioni sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali (FSN), alle Discipline sportive associate (DSA) o agli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, per le quali sussiste* ***l'obbligo della certificazione di idoneità sportiva****.*

23. Nell'ambito della **danza**, l'allenamento individuale si intende per persona singola, ovvero per unità indissolubile, ossia la "**coppia**"?
Nell'ambito della danza, così come negli altri sport, l'allenamento individuale va inteso come ***persona singola****, indipendentemente dalla unità base necessaria per la pratica sportiva. Pertanto, nell'ambito di quanto previsto dal DPCM 18 ottobre 2020,* ***la pratica della danza non può essere considerata come allenamento individuale****.*

24. Chi pratica **danza di coppia** a livello dilettantistico, deve cessare l'attività o può **allenarsi singolarmente?**
Ai sensi dell'art.1 comma 1 lett. d, n.1 e 2, a chi pratica danza di coppia a livello dilettantistico è consentito proseguire gli allenamenti in forma individuale, nel rispetto del distanziamento minimo e con tutte le cautele di cui al protocollo della federazione di

STUDIO BOSCHI FIRENZE

appartenenza.

25. Chi ha una **scuola di ballo non affiliata** a una federazione sportiva deve obbligatoriamente cessare le attività per la durata della validità del DPCM?
Ai sensi del Decreto del Ministro dello sport del 13 ottobre 2020, la pratica amatoriale della danza è consentita solo in forma individuale.

Sospese sale giochi, sale scommesse, sale bingo; sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in teatri, sale da concerto, cinema e altri spazi anche all'aperto.
Sospese le attività che si svolgano in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
Vietate le feste al chiuso e all'aperto, incluse quelle legate a cerimonie civili e religiose.
Vietate le sagre, fiere e eventi analoghi.

Sospesi convegni, congressi e altri eventi; essi sono consentiti se svolti in modalità a distanza.

Il commercio al dettaglio è consentito a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro, che l'ingresso al locale sia scaglionato, che sia impedita la sosta all'interno più del tempo necessario all'acquisto. E' fatto obbligo di rispettare i protocolli vigenti.

Ristoranti, Bar, Pub, Gelaterie, Birrerie, Pasticcerie e similari sono aperte dalle 5.00 alle 18.00; il consumo al tavolo è possibile fino a quattro persone per tavolo salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le 18 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
Consentita la ristorazione negli alberghi e altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati; le strutture ricettive devono rispettare i protocolli regionali per accesso e ricezione clienti, utilizzo spazi comuni, misure sanitarie per camere e servizi comuni, accesso fornitori esterni, ecc.
Consentita sempre la consegna a domicilio.
Consentita fino alle 24 la ristorazione con asporto.
Quanto sopra, salvo quanto previsto dalle singole Regioni.
Aperti gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande nelle aree di servizio lungo le autostrade, gli ospedali e gli aeroporti, con obbligo di distanza interpersonale di almeno un metro.

FAQ Presidenza del Consiglio dei Ministri

19. I limiti orari indicati all'art. 1, co.6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 relativi alle attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande riguardano anche l'utilizzo di campi sportivi annessi?
Le limitazioni orarie riguardano solo l'attività di ristorazione e di somministrazione di cibi e bevande, non anche la fruizione di eventuali impianti sportivi annessi. Pertanto, in presenza dei presupposti e nel rispetto delle regole previste dal DPCM 18 ottobre 2020, sarà possibile continuare la pratica sportiva nei detti impianti.

20. I limiti orari indicati all'art. 1, co. 6, lett. ee DPCM 13 ottobre 2020 si applicano anche ad eventuali servizi di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interni agli impianti sportivi, palestre, piscine?
I suddetti limiti riguardano anche le attività di ristorazione e somministrazione di cibi e bevande interne agli impianti sportivi, palestre, piscine: pertanto, anche ad essi si applicherà l'art.1 comma 6 lett. ee) del DPCM 13 ottobre 2020, così come novellato dal DPCM 18 ottobre 2020.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

lettera *ee)* "*le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti*";

Le attività riguardanti i servizi alla persona sono consentite, a condizione che le Regioni abbiano preventivamente accertato la loro compatibilità rispetto all'andamento epidemiologico.

Sono garantiti i servizi finanziari, bancari, assicurativi.

Le attività professionali devono rispettare i protocolli anti-contagio e prevedere l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale secondo le previsioni dei protocolli vigenti.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

Sport da contatto (con asterisco: consentiti solo in forma individuale)

•Aikido
•Arti Marziali: Capoeira, S'istrumpa
•Attività subacquee: Hockey subacqueo, Rugby subacqueo
•Automobilismo: Rally
•Bandy
•Baseball: Softball Baseball-Softball, Baseball per ciechi
•Bob Bob Pista (*)
•Calcio: Calcio (a 11), Futsal (calcio da sala – calcio a 5), Calcio (a 7), Calcio (a 8), Beach Soccer
•Canottaggio Canottaggio (*): Coastal rowing (*), Indoor rowing (*), Para-rowing (*)
•Canottaggio sedile fisso Canottaggio Sedile Fisso (*), Voga in Piedi (*)
•Cheerleading: Cheerleading
•Cricket Cricket (palla tradizionale), Soft Cricket (palla mordiba)
•Danza Sportiva: Danza Sportiva paraolimpica (*)
•Danza Moderna e Contemporanea: Modern Jazz, Lyrical Jazz, Graham, Cunningam, Limon e generi derivati (*)
•Danza Classica: Tecniche di Balletto, Variazioni Libere, Pas de Deux, Repertorio Classico (*)
•Danze Coreografiche: Danze Etniche, Popolari e di Carattere, Danze tradizionali varie (*)
•Danze Coreografiche Free Style: Synchro Dance, Choreographic Dance, Show Dance, Disco Dance (*)
•Danze Internazionali: Danze Caraibiche, Danze Argentine, Hustle, Show Coppe e Formazioni (*)
•Danze Internazionali: Rock'n Roll, Rock Acrobatico, Boogie Woogie, Swing Dance, ecc. (*)
•Danze Internazionali: Danze Standard e Danze Latine (*)
•Danze Nazionali: Liscio Unificato e Sala, Danze Regionali (*)
•Danze Street Dance (*)
•Fistball
•Fliying Disc
•Floorball
•Football Americano: Beach, Beach Flag , Flag, Tackle
•Ginnastica: Ginn. Salute e fitness (*), Ginn. Acrobatica (*), Ginn. Aerobica (*), Ginn. Artistica (*), Ginn. per Tutti (*), Ginn. Ritmica (*)
•Giochi e sport tradizionali: Calcio Storico Fiorentino
•Hockey: Hockey, Hockey Indoor, Hockey paralimpico
•Judo
•Ju-Jitsu
•Karate
•Kendo
•Kickboxing
•Korfball
•Lacrosse
•Lotta
•Muay Thai
•Netball
•Palla Tamburello: Indoor, Muro, Outdoor, Tambech
•Pallacanestro: Beach Basket, Pallacanestro, 3×3
•Pallamano: Beach Handball, Pallamano
•Pallapugno
•Pallavolo
•Pugilato
•Rafting (*)
•Rugby: Rugby a 15, a 7. Touch Rugby, Tag Rugby, Beach Rugby, Snow Rugby
•Sambo
•Savate
•Sepaktakraw
•Shoot Boxe
•Slittino: Pista artificiale e naturale (*)
•Sport a Rotelle: Hockey inline, Hocket pista, Roller Derby
•Pattinaggio artistico (*)
•Sport acquatici: Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato
•Sport su ghiaccio: Hockey su ghiaccio, Para Ice Hockey, Pattinaggio di Figura Artistico, di Figura Danza e di Figura (*), Sincronizzato
•Squash
•Sumo
•Taekwondo
•Tiro alla Fune
•Wushu Kung Fu Moderno
•Wushu Kung Fu Tradizionale

STUDIO BOSCHI FIRENZE

DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 "Decreto Ristori"

A seguito della sospensione delle attività riguardanti alcuni specifici settori previsti nel DPCM del 24/10/2020, per esse il Governo ha immediatamente previsto una serie di interventi di sostegno.

Art. 1 – contributo a fondo perduto per le attività chiuse o sospese dal DPCM 24/10/2020
Per i titolari di partita IVA è previsto un finanziamento a fondo perduto (stanziati 50 milioni di euro dal Governo) a condizione che il fatturato e corrispettivi di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 sia inferiore di due terzi; per chi ha aperto la partita Iva dal 1/1/2019, il contributo spetta senza tale raffronto.
Per i soggetti già beneficiari del precedente contributo a fondo perduto (art. 25 D.L. 34/2020) il contributo è erogato dall'Agenzia delle Entrate sul c/c su cui è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato richiesta del precedente contributo, essi dovranno presentare istanza via web secondo la procedura e il modello già in uso per il precedente contributo.
Il contributo non spetta se la partita Iva è cessata alla data di presentazione dell'istanza.
Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che operano con uno dei codici di attività Ateco indicati sotto.
L'ammontare del contributo per chi ha già ricevuto quello precedente è determinato come quota del contributo già erogato.
L'ammontare del contributo per chi non ha fruito del precedente contributo è determinato, sempre come quota, sulla base degli stessi criteri del precedente.
L'importo non può mai superare 150mila euro, con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 per gli altri soggetti.
Non è ancora chiaro cosa sia inteso con la precisazione "come quota": si ritiene che essa indichi la possibilità che il contributo sia inferiore al precedente secondo il rapporto fra il totale del fabbisogno di tutti gli operatori e l'ammontare stanziato di 50 milioni; va comunque detto che in allegato al decreto sono indicate anche le percentuali di spettanza del contributo, suddivise in 100%, 150% e 200% come a intendere che sia possibile riscuotere anche il doppio del precedente contributo. In realtà è più probabile che tali percentuali servano per ritarare il contributo disponibile, in modo che ne sia destinata una quota maggiore a favore di quelle categorie che ne abbiano più bisogno per via degli effetti provocati dalle chiusure imposte dal DPCM.

Art. 2 – Istituto per il Credito Sportivo
La dotazione del fondo speciale per gli aiuti **in conto interessi** (art. 14 c. 2 D.L. 23/2020) è aumentata di 5 milioni di euro per le domande entro il 31/12/2020.

Art. 3 – fondo per il sostegno delle ASD e SSD
E' istituito un fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dielttantistiche con dotazione di 50milioni di euro per il 2020, destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa delle ASD e SSD che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito della sospensione ex DPCM 24/10/2020.
Seguirà un Provvedimento del Capo del Dipartimento dello Sport per stabilire criteri e modalità di erogazione.

Art. 5 – misure per gli operatori turistici e della cultura
La dotazione dei fondi già istituiti con il D.L. 18/2020, il D.l. 34/2020 è aumentata complessivamente di 550 milioni di euro per l'anno 2020.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

L'art. 28 del D.L. 9/2020 (Rimborso di titoli di viaggio e pacchetti turistici) introduceva l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta (art. 1463 c.c.) da parte dei cittadini che avessero titoli o biglietti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo o terrestre, con diritto al rimborso o all'emissione di voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione. Tale ipotesi valeva anche per chi avesse acquistato pacchetti turistici, con diritto ad un pacchetto sostitutivo, al rimborso o all'emissione di un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione.
L'art. 88 del D.L. 18/2020 estendeva le previsioni anzidette nei casi di titoli e biglietti per spettacoli inclusi quelli cinematografici e teatrali e per ingresso ai musei e altri luoghi della cultura, con richiesta da presentare entro il 16/4/2020 e diritto a ottenere il rimborso o un voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione.
Con l'attuale decreto, e solo per i titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni suindicate si applicano nuovamente, a decorrere dal 25/10/2020 e fino al 31/1/2021; i termini di decorrenza dell'impossibilità sopravvenutà partono dal 29/10/2020.
Il Bonus Vacanze (D.L. 34/2020 art. 176) è utilizzabile fino al 30/6/2021 con domanda da presentare entro il 31/12/2020

Art. 8 – Credito di imposta su locazioni non abitative e affitto azienda.
Per le **imprese** operanti nei settori colpiti dalle chiusure del DPCM 24/10/2020 il credito di imposta del 60% sulle locazioni spetta anche per i canoni di ottobre novembre e dicembre 2020 indipendentemente dal volume dei ricavi conseguiti.
Tale credito spetta anche per i canoni di affitto azienda, sempre limitatamente ai settori predetti.
[il fatto che il credito sia previsto solo "per le imprese" esclude ad esempio le ASD dal beneficio]

Art. 9 - cancellazione seconda rata IMU
Non è dovuta l'IMU in scadenza a dicembre 2020 per i soli immobili dove si esercitano le attività soggette a chiusura, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività predette.

Art. 10 – proroga modello 770 (per tutti i sostituti di imposta)
Il termine di trasmissione telematica del modello 770 riferito all'anno 2019 è prorogato al 10/10/2020.

Art. 12 – proroghe Cassa Integrazione (per tutti i datori di lavoro)
Estesa la Cassa Integrazione con aggiunta di altre sei settimane fruibili entro il 31/1/2021 a determinate condizioni.

Art. 13 – sospensione versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per gli infortuni sul lavoro, per i settori colpiti dalle misure restrittive di cui al DPCM 24/10/2020.
Per i datori di lavoro privati, appartenenti ai settori per i quali è stata disposta la sospensione o restrizione, sono sospesi i termini di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail relativi al mese di novembre 2020.
Il pagamento potrà avvenire senza sanzioni, in un'unica soluzione entro il 16/3/2021 o al massimo in quattro mensilità a partire da detta data. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio.

Art. 17 – disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Per il mese di Novembre 2020 è erogata da Sport e Salute un'indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso ASD e SSD iscritte al Registro CONI che hanno ridotto o sospeso la loro attività per effetto del DPCM 24/10/2020.
Il contributo non è dovuto a chi sia titolare di redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati.

STUDIO BOSCHI FIRENZE

La domanda va presentata entro il 30/11/2020 tramite la piattaforma telematica di Sport e Salute come già avvenuto per il precedente contributo disposto dal D.L. 18/2020 art. 96.
Ai soggetti già beneficiari del contributo valido su marzo, aprile, maggio e/o giugno, per i quali permangano i requisiti, il contributo è erogato da Sport e Salute in modo automatico senza necessità di ulteriore domanda.

CODICI ATECO delle ATTIVITA' per le quali sono previsti gli aiuti descritti.

493210 - Trasporto con taxi	100,00%
493220 - Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente	100,00%
493901 - Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano	200,00%
551000 - Alberghi	150,00%
552010 - Villaggi turistici	150,00%
552020 - Ostelli della gioventù	150,00%
552030 - Rifugi di montagna	150,00%
552040 - Colonie marine e montane	150,00%
552051 - Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence	150,00%
552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole	150,00%
553000 - Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte	150,00%
559020 - Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero	150,00%
561011-Ristorazione con somministrazione	200,00%
561012-Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole	200,00%
561030-Gelaterie e pasticcerie	150,00%
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti	150,00%
561042-Ristorazione ambulante	200,00%
561050-Ristorazione su treni e navi	200,00%
562100-Catering per eventi, banqueting	200,00%
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina	150,00%
591300 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	200,00%
591400-Attività di proiezione cinematografica	200,00%
749094 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport	200,00%

STUDIO BOSCHI FIRENZE

773994 - Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi	200,00%
799011 - Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento	200,00%
799019 - Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca	200,00%
799020 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici	200,00%
823000-Organizzazione di convegni e fiere	200,00%
855209 - Altra formazione culturale	200,00%
900101 - Attività nel campo della recitazione	200,00%
900109 - Altre rappresentazioni artistiche	200,00%
900201 - Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli	200,00%
900209 - Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche	200,00%
900309 - Altre creazioni artistiche e letterarie	200,00%
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche	200,00%
920009 - Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo)	200,00%
931110-Gestione di stadi	200,00%
931120-Gestione di piscine	200,00%
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti	200,00%
931190-Gestione di altri impianti sportivi nca	200,00%
931200-Attività di club sportivi	200,00%
931300-Gestione di palestre	200,00%
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi	200,00%
931999-Altre attività sportive nca	200,00%
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici	200,00%
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili	400,00%
932930-Sale giochi e biliardi	200,00%

STUDIO BOSCHI FIRENZE

Codice ATECO	%
932990-Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca	200,00%
949920 - Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby	200,00%
949990 - Attività di altre organizzazioni associative nca	200,00%
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)	200,00%
960420-Stabilimenti termali	200,00%
960905 - Organizzazione di feste e cerimonie	200,00%

- f i n e -